



REGIONE PUGLIA

12

Prot. N. *10/2424/6* Allegati N.

Risposta al foglio N. del

Bari, li

12 2 APR. 1975.

197

OGGETTO: Disegno di legge: " Borse di studio per il personale medico dipendente da Enti Ospedalieri iscritto ai corsi di specializzazione in anestesia, in radiologia e in immunoematologia o ematologia.--

Finocchiaro

All'On.le Prof. Beniamino FINOCCHIARO
Presidente del Consiglio Regionale

S E D E

Per gli adempimenti di competenza si trasmette, in allegato, il disegno di legge di cui all'oggetto approvato dalla Giunta nella seduta del 7 aprile u.s.--

Cordiali saluti.--

IL PRESIDENTE
(Avv. Gennaro Trisorio Liuzzi)

Trisorio Liuzzi

CONSIGLIO REGIONALE		
<i>10/2424/6</i>		
23 APR. 1975		
Cal.	Classe	Fasc.
Prot. N.	<i>10/2424/6</i>	

REGIONE PUGLIA

BORSE DI STUDIO PER IL PERSONALE MEDICO DIPENDENTE DA
ENTI OSPEDALIERI ISCRITTO AI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE
IN ANESTESIA, IN RADIOLOGIA E IN IMMUNOEMATOLOGIA O
EMATOLOGIA.

REGIONE PUGLIA

Borse di studio per il personale medico dipendente da enti ospedalieri iscritto ai corsi di specializzazione in anestesia, in radiologia ed in immunoematologia o ematologia. Relazione.

La marcata carenza di medici specialisti in anestesia e in radiologia è problema che da tempo viene registrato nel campo dell'assistenza medica. La stessa deficienza viene segnalata per quanto attiene la copertura dei posti relativi al personale medico addetto al servizio di emotrasfusione.

Le segnalazioni di carenza di tali unità operative che continuano a pervenire da parte degli organi responsabili ospedalieri si fanno sempre più nutrite.

I bandi di concorso e gli avvisi pubblici emessi dagli enti interessati all'assistenza medica spesso restano improduttivi di effetti ai fini del reclutamento per mancanza di aspiranti.

Peraltro i pochi specialisti che le Università immettono nell'organizzazione assistenziale trovano più utile fermarsi nel capoluogo, per cui difficilmente gli stessi sono disponibili per ricoprire posti presso ospedali periferici, i quali, più degli altri, avvertono la carenza di tali unità.

./.

REGIONE PUGLIA

- 2 -

Gli enti ospedalieri decentrati possono entrare in concorrenza con quelli del capoluogo solo quando si tratti di specialisti nativi di centri della Provincia, nei quali essi ritrovano i loro interessi e i loro affetti.

La situazione di precarietà è dunque vivamente avvertita per cui non si può restare insensibili di fronte a tale problema che incide negativamente in settori vitali dell'assistenza pubblica.

Le cause della grave penuria di tale personale medico sono varie, anche se le più importanti possono così riassumersi:

- Il conseguimento della specializzazione in anestesia pone il Sanitario in questione in una posizione meno remunerativa rispetto agli altri colleghi. L'anestesta non esercita attività ambulatoriale libero-professionale, a meno che lo stesso non voglia porsi su di un piano di minor prestigio esercitando, al di fuori delle mura ospedaliere, la medicina generica. L'anestesta, dunque, a differenza degli altri colleghi ospedalieri, non può fare affidamento, di norma, su introiti extrastipendiali.
- Per lo specialista in radiologia, i motivi che respingono il medico neo-laureato a intraprendere tale indiriz

./.

REGIONE PUGLIA

- 3 -

zo sono diversi, ma certo non meno rilevanti. Basti pensare ai seri rischi fisici cui il radiologo normalmente va incontro nonostante ogni precauzione prevista e disciplinata dalla legge che detta norme di tutela per la protezione dalle radiazioni ionizzanti.

- Per la specializzazione in immunoematologia o ematologia si tratta di incentivarne la iscrizione, atteso che nella ristrutturazione dei servizi emotrasfusionali presso gli ospedali, il cui piano è stato già approvato dal Consiglio Regionale, è necessario poter contare su un congruo numero di medici sufficientemente qualificati nel settore.
- Tale considerazione sembra sufficiente a darla una spiegazione valida alle carenze quantitative che si registrano in questo settore.
- Comune, poi, alle tre discipline è lo svantaggio di porsi quali attività ospedaliere al servizio dei reparti di degenza. La qualifica di "servizio" prevista dalla legge ospedaliera (artt. 15 e 18 del D.P.R. 27/3/1969, n. 128) pone in una condizione anche psicologicamente di disagio dette specialità le quali, nell'organizzazione nosocomiale, risentono dell'orario di lavoro e delle esigenze, spesso diverse, dei reparti di diagnosi e cura dai quali sono chiamati a rendere collaborazione.

./.

REGIONE PUGLIA

- 4 -

- Ultima annotazione di peso è quella che discende dall'art. 74, comma 2°, del D.P.R. n. 130 del 27 marzo 1969 il quale, per l'ammissione agli esami di idoneità regionale ad assistente radiologo ed anestesista prescrive il possesso della libera docenza ovvero della specializzazione nella disciplina corrispondente.

E' un requisito aggiuntivo che viene richiesto solo per le discipline suddette a differenza delle altre per i cui esami di idoneità ad assistente ospedaliero si registra una maggiore "comprensione" da parte del legislatore.

Dalle ragioni prima enunciate è emersa la necessità che la Regione si soffermasse ad esaminare il problema, alla luce delle deficienze che la rete ospedaliera sensibilmente avverte per quanto attiene il reperimento di medici anestesisti, radiologi e immunoematologi.

Sarebbe stato certo più semplice concepire un intervento incentivante direttamente sulle scuole di specializzazione, ma su di esse la Regione ^{non} ha giuridica ingerenza. Si è pensato, pertanto, opportuno indirizzare lo stimolo all'iscrizione alle scuole di specializzazione nelle discipline predette verso i giovani medici ospedalieri. La limitazione dell'intervento incentivante solo verso costoro si spiega con ragioni di carattere giuridico, attesa la competenza regionale ad incidere nella vita degli enti ospe

./.

REGIONE PUGLIA

- 5 -

dalieri e a preoccuparsi di regolarne e migliorarne il funzionamento alla luce del disposto dell'art. 2 del D.P.R. 14/1/1972, n. 4, in virtù del quale è sancito il passaggio alle Regioni delle competenze amministrative in materia di assistenza ospedaliera.

L'articolato allegato, in conseguenza, è inteso a tramutare in norme di legge le avvertite esigenze di cui si è detto, al fine di rendere più numeroso lo stuolo di medici, disposto ad abbracciare le discipline in parola onde alleviare i disagi del reperimento che gli ospedali ora avvertono.

REGIONE PUGLIA

Art. 1

Ai medici dipendenti da enti ospedalieri della Regione iscritti ai corsi legali per il conseguimento della specializzazione in anestesia, in radiologia e immunoematologia o ematologia, la Regione può concedere borse di studio tenuto conto della necessità della rete ospedaliera pubblica.

REGIONE PUGLIA

art. 2

La borsa di studio viene erogata con deliberazione della Giunta Regionale per un importo da essa determinato per ogni anno accademico del corso legale previsto dalle vigenti norme.

REGIONE PUGLIA

art. 3

Gli enti ospedalieri che annoverano dipendenti medici che intendano iscriversi ai corsi di specializzazione di cui all'art. 1 della presente legge trasmettono alla Regione la domanda del sanitario intesa ad ottenere la concessione della borsa di studio.

L'istanza deve essere prodotta entro il mese di novembre di ogni anno e deve essere corredata dei seguenti documenti:

- a) deliberazione di assunzione del medico;
- b) attestazione, a firma del presidente dell'ente, che comprovì la permanenza del rapporto di impiego;
- c) certificato di iscrizione al corso di specializzazione di cui all'art. 1 della presente legge.

REGIONE PUGLIA

art. 4

La liquidazione della borsa di studio viene effettuata dietro presentazione di idonea certificazione rilasciata dall'Università degli Studi comprovante il superamento del 1° anno accademico cui la borsa si riferisce con una votazione media non inferiore a 24/30.

REGIONE PUGLIA

art. 5

La Giunta regionale stabilisce, per ogni anno accademico, il numero delle borse di studio, le quali saranno di preferenza accordate a medici dipendenti da enti ospedalieri decentrati rispetto alla sede universitaria.

Nel caso vengano prodotte domande in numero superiore alle borse di studio istituite, la Giunta formula una graduatoria tra gli aspiranti, tenuto conto della votazione finale di laurea ottenuta.

A parità di votazione il beneficio viene concesso al medico più giovane di età.

REGIONE PUGLIA

Art. 6

La borsa di studio assegnata per il primo anno accademico dovrà essere conservata anche per gli anni successivi fino al conseguimento della specializzazione.

REGIONE PUGLIA

art. 7

La Giunta regionale revocherà la concessione della borsa di studio qualora venga a cessare, per qualsiasi ragione, il rapporto di impiego con l'ente ospedaliero sito nel territorio regionale.

Esa può essere conservata solo in caso di trasferimento del medico ad altro ente ospedaliero della Regione.

REGIONE PUGLIA

art. 8

Ai medici dipendenti da enti ospedalieri concessionari di borse di studio l'amministrazione potrà concede re agevolazioni nella distribuzione dell'orario di lavo ro, il quale, comunque, non poyrà essere settimanalmente inferiore a quello stabilito dagli accordi sindacali nazionali di cui all'ultimo comma dell'art. 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

REGIONE PUGLIA

Art. 9

All'onere riveniente dalla presente legge, valutato in £ 300.000.000 annui, si farà fronte mediante l'iscrizione nella parte uscita del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975 e successivi di apposito capitolo, avente ad oggetto: "Spese per la concessione di borse di studio per il personale medico dipendente da enti ospedalieri iscritto ai corsi di specializzazione in anestesia, radiologia, immunoematologia o ematologia.

Le somme stanziare in bilancio, se non impegnate nell'anno di riferimento, lo possono essere negli esercizi successivi.